



CITTA' di SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

ORDINANZA R.G. n. 30 del 21-05-2026

Ordinanza - Area 3 - Tecnico Urbanistica

Oggetto: ORDINANZA BALNEAZIONE ANNUALITÀ 2026

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di maggio,

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed in particolare gli articoli 30, 1161 e 1164;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima ed in particolare gli articoli dal 5 al 34 che disciplinano le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali nonché gli articoli 27 e 28 concernenti l'uso del demanio marittimo;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

Visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), ex Legge Regionale n. 17/05, art. 7, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.06.2007, n. 147, in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31.10.2007, avente ad oggetto "L.R. n. 17 del 1/12/2005. Conferimento funzioni amministrative ai comuni del Demanio Marittimo",

Visto il Decreto n. 16066 del 24.10.2007 del Dirigente Generale della Regione Calabria, pubblicato

sul B.U.R. Calabria del 28.12.2007 - Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 23 del 15 dicembre 2007, con il quale sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE” ed in particolare l’art. 2 lett. e) e l’art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

Vista e richiamata l’Ordinanza di Sicurezza Balneare per la stagione balneare 2026, n. 09 del 15.05.2026, emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato;

Considerato che il Comune di Squillace è sprovvisto di Piano Comunale di Spiaggia;

Premesso che il Comune esercita le funzioni amministrative conferitegli per delega dalla Regione Calabria con Legge n. 17/2005 per le stesse finalità e con gli stessi limiti con i quali la medesima Regione le ha esercitate in virtù dell’art. 59 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616, il quale recita testualmente: “Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima”;

Ritenuto, in prossimità della stagione estiva, di dover intervenire con apposita Ordinanza per disciplinare l’utilizzo degli arenili e le attività balneari in genere, al fine di garantire una corretta e pacifica fruizione dei beni pubblici e garantire il regolare svolgimento della stagione balneare, interagendo con gli organi istituzionalmente preposti;

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina l’utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Squillace.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con Ordinanza di sicurezza balneare per la stagione balneare 2026, n. 09 del 15.05.2026, emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato.

Articolo 2 - Durata della stagione balneare

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.
2. Ogni stabilimento balneare, nell’arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività tra un minimo di quattro mesi e un massimo di sei mesi consecutivi, e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Articolo 3 - Zone di mare riservate alla balneazione

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Squillace, sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 150 metri dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui all’ordinanza di sicurezza balneare dell’Ufficio Circondariale Marittimo emanata dalla Guardia Costiera di Soverato.
Tale limite di 150 metri dalla battigia deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell’estremità del fronte di mare della concessione.
2. I concessionari devono attenersi ad ogni ulteriore obbligo di segnalazione di cui alla citata Ordinanza di sicurezza balneare per la stagione balneare 2026, n. 09 del 15.05.2026, emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato.
3. Analogamente, i gestori delle strutture balneari e l’Amministrazione Comunale per le aree libere del litorale, devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Articolo 4 - Zone di mare con divieto di balneazione

1. La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a:
 - a) corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
 - b) nei corridoi di transito e sosta riservati alle unità di diporto;

- c) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari e/o di sicurezza, con ordinanza sindacale;
- d) nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante;
- e) alle foci dei fiumi e dei canali;
- f) nelle zone di mare interdette, per qualsiasi motivo, con specifiche ordinanze.

Articolo 5 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge destinate alla libera fruizione

1. Nelle spiagge del Comune di Squillace, destinate alla libera fruizione, è **vietato**:
 - a) lasciare natanti e/o unità navali in sosta;
 - b) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
 - c) lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
 - d) campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
 - e) transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.
 - f) praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
 - g) tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a livello tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - h) organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dall'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - i) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 150 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1.000 piedi) nonché ammarare, atterrare e decollare;
 - j) accendere fuochi sull'arenile;
 - k) distendere reti;
 - l) gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
 - m) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante, salvo specifica autorizzazione;
 - n) esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
 - o) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione e comunque divieto di pesca da riva in presenza di bagnanti;
 - p) condurre o far permanere qualsiasi animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani da salvataggio al guinzaglio, fuori dalla disciplina di cui al seguente punto 4.
1. Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione, di 150 metri dalla battigia, non risulta segnalato.
2. Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili.

Articolo 6 - Accesso alle spiagge libere con animali da affezione e da compagnia

1. Nelle spiagge libere è consentita la permanenza con animali da affezione (cani), fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dall'ASP o da altra disposizione di legge, l'accesso dei cani alle suddette spiagge libere ai fini della balneazione potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) potranno accedere solo i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e dotati di microchip;
 - b) i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - c) i cani devono essere perfettamente in regola con le vaccinazioni;
 - d) i cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
 - e) è interdetto l'accesso ai cani di genere femminile in periodo estrale (c.d. "calore");

- f) il proprietario o possessore del cane ha l'obbligo di portare con sé una museruola da utilizzare secondo legge, in caso di necessità o, comunque, se richiesto dalle Autorità competenti;
 - g) il proprietario o possessore del cane deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia;
 - h) il proprietario o possessore del cane deve tenere un adeguato comportamento verso il proprio cane;
 - i) sarà consentito raggiungere ai fini di balneazione, lo specchio acqueo antistante le spiagge medesime nel rispetto e nei limiti delle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - I. per raggiungere lo specchio acqueo è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50;
 - II. nel tratto di arenile, destinato alla passeggiata (battigia), che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo antistante la spiaggia medesima è vietata la sosta e la passeggiata dei cani;
 - III. i proprietari o possessori del cane devono rimuovere immediatamente le deiezioni prodotte dai cani compreso lo strato di sabbia coinvolto, da riporre negli appositi contenitori per i rifiuti. In mancanza degli stessi quanto raccolto dovrà essere trattenuto dal proprietario e conferito nel contenitore dedicato alle deiezioni di animali, più prossimo;
 - IV. i proprietari o possessori del cane devono essere muniti di attrezzatura idonea a raccogliere le deiezioni, da esibire a richiesta dell'Autorità;
 - V. dovrà essere garantita la presenza del proprietario o possessore del cane anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo;
 - VI. l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo marine favorevoli;
 - VII. al proprietario o possessore compete una continua ed attenta vigilanza del proprio cane. Il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore del cane, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale.
2. Gli animali di compagnia dovranno essere sani, dotati di microchip ed abituati alla convivenza con le persone e/o altri animali. Il responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni è il proprietario o possessore dell'animale, anche in riferimento a responsabilità eventuali di tipo civile e penale.

Articolo 7 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

- la posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavittelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- l'accensione di fuochi sull'arenile, la detenzione, l'utilizzazione ed il trasporto di bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e di qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- il transito con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza;
- l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio anche a carattere precario;
- lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, regate, gare e altre attività organizzate, anche nei 150 mt dalla battigia;
- lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e/o provvisorie;
- lo svolgimento di attività pirotecniche;
- lo svolgimento di attività, arti, mestieri; tali attività, quando autorizzate, devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di esibire, in caso di controlli, il permesso ottenuto. I concessionari possono consentire l'accesso alla loro concessione degli operatori del commercio itinerante, purché muniti del necessario nulla osta demaniale, al fine di rendere un miglior servizio agli avventori della spiaggia;
- l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Articolo 8 - Disposizioni in materia di navigazione

1. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.
2. Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione.

Articolo 9 - Norme generali sulle aree pubbliche - Pulizia arenili

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 34/2002 - Capo VII “*Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili*”, gli interventi di pulizia degli arenili non dovranno in alcun modo comportare la riduzione della quantità di sabbia e ghiaia presente, né dovrà essere alterata la conformazione morfologica naturale dell’arenile. Il materiale di risulta ottenuto a interventi effettuati dovrà essere regolarmente conferito presso discarica autorizzata.
2. L’eventuale utilizzo dei mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge non potrà essere svolto nelle fasce orarie in cui è consueta la presenza di bagnanti o nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) data la possibile nidificazione in dette aree di tartarughe marine *Caretta Caretta*.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze ed i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Articolo 10 - Disciplina delle strutture balneari

Disposizioni commerciali:

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l’orario di apertura alla balneazione è ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte dal Responsabile del Settore preposto.
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.
3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue di cui una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25/08/1991 n. 284 e dal decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
4. In ossequio a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale della Calabria n. 1209 del 09.04.1999 i concessionari devono esporre, all’esterno dell’area in concessione, un cartello recante l’indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all’area in concessione: il cartello dovrà avere un formato minimo di cm.100 x 50, e dovrà recare la scritta a caratteri “*INGRESSO SPIAGGIA LIBERA*”, contenere una planimetria del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente, anche partendo dall’interno dell’area in concessione. Lo stesso percorso dovrà essere adeguatamente evidenziato con apposita segnaletica all’interno dell’area in concessione. Detto percorso non dovrà avere larghezza inferiore a m 1,50. Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

Sistemazione e manutenzione dell’area in concessione:

1. L’installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti uffici comunali.
2. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un’altezza inferiore a mt. 1,50 e si devono interrompere ad una distanza di mt. 5,00 dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell’area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.
3. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
4. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell’area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d’acqua immediatamente prospiciente la battigia.
5. È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
6. È vietato l’uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico dei reflui in conformità alle vigenti norme ambientali in materia.
7. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della legge n. 104/92. Nelle aree in concessione devono essere esposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente (al fine di consentire la mobilità all’interno delle aree medesime) che normalmente alla battigia (al fine di garantire l’accesso al mare), anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concesso.

8. Ogni concessionario all'interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico di:

- Capitaneria di Porto;
- Polizia Municipale;
- Servizio Demanio competente del Comune di Squillace;
- Pronto Soccorso;
- Ospedale più vicino munito di ambulanza;
- Stazione Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Vigili del Fuoco.

Servizio di salvataggio e soccorso:

1. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto competente.
2. Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Articolo 11 - Norme di sicurezza sull'uso delle spiagge e del mare

1. **nei tratti di spiaggia libera**, intensamente frequentate dai bagnanti, a cura dell'Amministrazione comunale, deve essere fatta posizionare una segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) riportante le diciture "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"; "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt 150 dalla battigia) NON SEGNALATO" e " LIMITE ACQUE SICURE (batimetria mt 1,60) NON SEGNALATO";
2. **nei tratti in concessione**, i concessionari sono obbligati:
 - a) a garantire un efficiente servizio di assistenza e salvataggio;
 - b) a segnalare il limite delle acque sicure (batimetria 1,60) entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto, mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Articolo 12 - Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto) e dal D.Lgs 09 gennaio 2012 n. 04 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).
2. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune, alla Capitaneria di Porto ed altri Organi di Polizia.
3. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 13 - Disposizioni finali

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei titolari di strutture balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. La presente ordinanza di balneazione sostituisce integralmente le precedenti e ha validità fino a sua revoca od all'emanazione della successiva.
3. Per quanto non disciplinato, si fa espresso rinvio all'Ordinanza di sicurezza balneare per la stagione balneare 2026, n. 09 del 15.05.2026, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato, allegata alla presente per farne parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che, copia del presente provvedimento venga trasmesso all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato; alla locale Stazione dei Carabinieri; all'Ufficio di Polizia Locale, al Segretario Comunale ed al Sindaco per i consequenziali adempimenti, ognuno per la propria parte di competenza. Altresì, sia trasmesso ai titolari degli stabilimenti balneari in questo Comune, i quali, dovranno avere cura di esporla al pubblico in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.

Il Comandante di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

RENDE NOTO

che, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Squillace nella "Sezione Trasparenza".

IL RESPONSABILE

Antonio Macaluso

(Sottoscritto con firma digitale)



CITTA' di SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 8 del 21-05-2026

Oggetto: ORDINANZA BALNEAZIONE ANNUALITÀ 2026

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 05-06-2026.

Li, 21-05-2026.

IL RESPONSABILE AREA 3

Antonio Macaluso
(Sottoscritto con firma digitale)